



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI GENOVA

Genova, 12 febbraio 2015

**DAL BILANCIO DI VERIFICA AL
MODELLO UNICO**

Viale IV Novembre 6/7-8

PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Art. 2425-bis, c. 2

«I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad operazioni in valuta devono essere determinati al cambio corrente alla data nella quale la relativa operazione è compiuta».

Art. 2426, n. 8-bis

«Le attività e le passività in valuta, ad eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio e i relativi utili e perdite su cambi devono essere imputati al conto economico e l'eventuale utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo devono essere iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se la riduzione debba giudicarsi durevole».



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Pertanto in contabilità l'operazione in valuta è rilevata convertendo l'importo in valuta (ad es. dollari) nella moneta di conto (ad es. euro) al tasso di cambio corrente alla data dell'operazione. Successivamente alla rilevazione iniziale le operazioni in valuta possono essere:

- **Regolate nel corso dello stesso esercizio in cui sono inizialmente rilevate:** gli utili o le perdite su cambi si originano qualora il tasso di cambio utilizzato nella rilevazione iniziale sia variato rispetto al tasso in cui è avvenuto l'incasso del credito o il pagamento del debito. In questo caso in bilancio verranno rilevati **utili o perdite su cambio realizzati**



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

- **Non regolate nel corso dello stesso esercizio in cui sono inizialmente rilevate:** nel caso in cui i crediti in valuta non siano incassati o i debiti in valuta non siano ancora pagati alla chiusura dell'esercizio, il valore di tali poste deve essere adeguato al tasso di cambio alla chiusura dell'esercizio. In questo caso in bilancio verranno rilevati **utili o perdite su cambio da adeguamento (o da valutazione)**



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

L'adeguamento deve essere fatto in base ai criteri dettati dall'art. 2426 n. 8 bis che prevede due distinte categorie di operazioni in valuta:

- Le attività e le passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni
- Le immobilizzazioni in valuta

A seconda della tipologia di operazione, la norma prevede due distinti criteri di conversione, sintetizzati nella tabella che segue:



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Codice Civile - Valutazione delle operazioni in valuta alla data di bilancio (art. 2426, n. 8-bis)

<i>TIPOLOGIA DI OPERAZIONE IN VALUTA</i>	<i>TASSO DI CAMBIO DA UTILIZZARE NELLA CONVERSIONE</i>	<i>TRATTAMENTO DELLE DIFFERENZE DI CAMBIO</i>
Attività e passività in valuta diverse dalle immobilizzazioni	Tasso di cambio a pronti in vigore alla data di bilancio	Utili o perdite su cambi da rilevare in conto economico (C. 17 bis). Si tratta di componenti reddituali non realizzati
Immobilizzazioni in valuta materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo	Tasso di cambio alla data della operazione (tasso di cambio storico)	-
	Tasso di cambio alla data del bilancio se quest'ultimo è inferiore e si ritiene che la riduzione sia di carattere durevole	Perdite su cambi da rilevare in conto economico (C. 17 bis)



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Nel bilancio di verifica al 31 dicembre dell'anno n si possono trovare i seguenti conti di costo:

080.01.00026	PERDITE DA ADEGUAMENTO CAM	€	24.265,84
080.01.00027	PERDITE REALIZZATE SU CAMBI	€	132.531,36

E i seguenti conti di ricavo:

085.01.00003	UTILI REALIZZATI SU CAMBI	€	88.895,97
085.01.00025	UTILI DA ADEGUAMENTO CAMBI	€	31.122,72



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Normativa fiscale

ART. 110, CO. 3 E 4 T.U.I.R.

Dall'1.1.2005: con il recepimento del D.Lgs. 28.2.2005, n. 38, sono **irrilevanti fiscalmente** le valutazioni dei crediti e dei debiti in valuta secondo il cambio di fine esercizio (variazione in aumento delle eventuali perdite o variazione in diminuzione degli eventuali utili).

Pertanto le «perdite da adeguamento cambi» e «gli utili da adeguamento cambi» dovranno essere oggetto di variazione nel modello Unico.



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

- **Variazioni in aumento:**

		,00	4	,00	5	,00
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	(di cui comma 3	1	,00)	2	,00
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					24.266
RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis					,00
RF30	Applicazione IAS/IFRS					
		Rimanenze		Opere, forniture e servizi		
			1		2	3
			,00		,00	,00

- **Variazioni in diminuzione**

RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	(di cui comma 3		,00)		,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico					
			1	,00	2	,00
					3	,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					31.123
RF46	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					,00



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

ESEMPIO

Se si suppone che nell'anno n+1 vengano incassati i crediti e i debiti in valuta adeguati alla chiusura dell'anno n, quali saranno le variazioni fiscali da effettuare nell'Unico dell'anno n+1?

Facciamo un esempio. Ipotizziamo:

- Credito verso cliente estero pari a 220 £ sorto nel corso del 2013
- Debito verso fornitore estero pari a 135\$ sorto nel corso del 2013
- Controvalore del credito al cambio storico = 306 €
- Controvalore del debito al cambio storico = 106 €
- Controvalore del credito al cambio del 31/12/2013 = 315 €
- Controvalore del debito al cambio del 31/12/2013 = 110 €
- Controvalore del credito alla data di incasso nel corso del 2014 = 309 €
- Controvalore del debito alla data di pagamento nel corso del 2014 = 108 €



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

ESERCIZIO 2014 - Controvalori poste in valuta			
Poste in valuta esercizio 2014	A) Controvalore al cambio storico	B) Controvalore al cambio al 31.12.13	C) Controvalore al cambio alla data di incasso/pagamento (2014)
Credito cliente estero	€ 306,00	€ 315,00	€ 309,00
Debito fornitore estero	€ 106,00	€ 110,00	€ 108,00
ESERCIZIO 2014 - Differenza su cambi			
Poste in valuta esercizio 2014	D) Differenza su cambi a Conto Economico 2014 (=C - B)	E) Differenza su cambi fiscalmente rilevante (= C - A)	Variazione fiscale in Unico 2015 (= E - D)
Credito cliente estero	-€ 6,00	€ 3,00	€ 9,00
Debito fornitore estero	€ 2,00	-€ 2,00	-€ 4,00

In Unico 2015 pertanto occorrerà fare una variazione in aumento al rigo RF 28 di euro 9 e una variazione in diminuzione al rigo RF 45 di euro 4 .



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

Il disallineamento tra il valore civile e quello fiscale de crediti e dei debiti in valuta deve essere indicato nel quadro RV del mod. Unico.

Ritornando all'esempio precedente, in Unico 2014 il quadro RV dovrà essere così compilato:

SEZIONE I
RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio			Causa	IAS	Valore ante IAS
		CREDITI IN VALUTA			2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9	
	Valore iniziale	306,00	Incrementi	9,00	Decrementi	,00	Valore finale
							315,00
	Valore di realizzo						,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		
	Valore iniziale	306,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale
							306,00
		DEBITI IN VALUTA			2	3	4
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9	
	Valore iniziale	106,00	Incrementi	4,00	Decrementi	,00	Valore finale
							110,00
	Valore di realizzo						,00
	Valore fiscale	10	11	12	13		
	Valore iniziale	106,00	Incrementi	,00	Decrementi	,00	Valore finale
							106,00



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

In Unico 2015 (con riferimento all'esercizio 2014) il quadro RV dovrà essere così compilato:

SEZIONE I

RICONCILIAZIONE
DATI DI BILANCIO
E FISCALI

		Tipo di beni/Voce di bilancio					Causa	IAS	Valore ante IAS
		CREDITI IN VALUTA					2	3	4
RV1	Valore contabile	5	6	7	8	9			
	Valore iniziale	315,00	Incrementi	,00	Decrementi	315,00	Valore finale	,00	
	Valore di realizzo							,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				
	Valore iniziale	306,00	Incrementi	,00	Decrementi	306,00	Valore finale	,00	
		DEBITI IN VALUTA					2	3	4
RV2	Valore contabile	5	6	7	8	9			
	Valore iniziale	110,00	Incrementi	,00	Decrementi	110,00	Valore finale	,00	
	Valore di realizzo							,00	
	Valore fiscale	10	11	12	13				
	Valore iniziale	106,00	Incrementi	,00	Decrementi	106,00	Valore finale	,00	



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

ATTENZIONE!

E' sempre consigliato imputare gli adeguamenti valutari al 31/12 dell'anno **n**, **per massa**, ad un conto «clienti c/ adeguamento cambi» o «fornitori c/adeguamento cambi».

Perdite da adeguamento cambi	@	Fornitori c/ adeguamento cambi	€ 4,00
Clienti c/ adeguamento cambi	@	Utile da adeguamento cambi	€ 9,00

All'inizio dell'esercizio **n+1** si procede alla chiusura del saldo del c/adeguamento con segno opposto nel conto degli utili o delle perdite realizzate, a rettifica indiretta di quanto durante l'anno sarà calcolato partendo dai cambi storici delle singole poste. Pertanto il saldo di tutti i conti transitori dell'anno precedente viene girocontato in apertura al conto economico, con segno contrario.

Fornitori c/ adeguamento cambi	@	Perdite realizzate su cambi	€ 4,00
Utile realizzato su cambi	@	Clienti c/ adeguamento cambi	€ 9,00



PERDITE E UTILI SU CAMBI DA VALUTAZIONE

In pratica, i conti transitori funzionano per masse e così la variazione fiscale in aumento di un anno si traduce esattamente in una variazione in diminuzione nell'anno successivo, e viceversa, indipendentemente dall'avvenuto realizzo, o meno, delle poste adeguate.

LIQUIDITA' IN VALUTA

La liquidità in valuta estera (importi accolti tra le disponibilità liquide: cassa, depositi e conti correnti bancari attivi in valuta) rientra tra gli elementi da convertire civilisticamente al cambio di fine anno, ma in questo caso è da ritenere, pur in assenza di precisazioni nei principi contabili, che le differenze siano da equiparare a utili o perdite realizzati. L'ammontare risultante dall'adeguamento non è infatti un dato stimato, frutto di una valutazione, ma un valore certo e definitivo, trasformabile in qualunque momento nell'esatto valore contabilizzato; l'impresa potrebbe sempre "scambiare" la valuta in euro e riacquistare lo stesso importo ad un valore identico a quello risultante dalla conversione contabile, con iscrizione di una differenza, che sarebbe indubbiamente realizzata.



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Con l'espressione **paradisi fiscali** si intendono «le giurisdizioni in grado di finanziare i propri servizi pubblici senza prelevare imposte, o imponendo un'imposta minima sui redditi, e che si offrono come luoghi che i non residenti possono utilizzare per sfuggire alla tassazione nel loro Paese di residenza».

Le caratteristiche tipiche di un paradiso fiscale sono:

- l'assenza di un effettivo scambio di informazioni
- la mancanza di trasparenza
- il basso livello di tassazione



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

- In Italia, la *Black List* è stata approvata con i d.m. 21 Novembre 2001 e 23 Gennaio 2002, ed e' individuata sulla base dei seguenti criteri alternativi
 - Livello di tassazione “sensibilmente inferiore” rispetto a quello applicato in Italia
 - Mancanza di un adeguato scambio di informazioni



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Articolo 1 (Paradisi fiscali c.d. assoluti)

Si considerano Stati e territori aventi un regime fiscale privilegiato:

- Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Articolo 2 (paradisi fiscali con esclusioni)

Sono altresì inclusi tra gli Stati e i territori *black list*:

- Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero
- Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta
- Singapore, con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Articolo 3

Sono, infine considerati *black list* gli Stati limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate:

- Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'Oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code
- Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975, e successive modifiche e integrazioni
- Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia
- Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero
- Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi
- Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act
- Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones
- Mauritius, con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies
- Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zone
- Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993
- Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio"
- Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Art. 110, c. 10, Tuir

- Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis
- Tale deduzione e' ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Art. 110, c. 11, Tuir

- Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione
- **Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi**



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

L'art. 110 comma 11 del TUIR stabilisce una **presunzione relativa** in base alla quale sono indeducibili i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti in paesi a fiscalità privilegiata ("Black list"). Tale presunzione, in base all'art. 110 co 11, può essere superata fornendo la prova:

- Che l'impresa estera svolge **prevalentemente un'attività commerciale effettiva**
- Ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un **effettivo interesse economico** e che le stesse hanno avuta **concreta esecuzione**



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Variazioni
in aumento

RF7	Quote costanti delle plusvalenze patrimoniali e delle sopravvenienze attive imputabili all'esercizio	1	,00	2	,00			
RF8	Quote costanti dei contributi o liberalità costituenti sopravvenienze attive imputabili all'esercizio (art. 88, comma 3, lettera b)				,00			
RF9	Reddito determinato con criteri non analitici				,00			
RF10	Redditi di immobili non costituenti beni strumentali né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività				,00			
RF11	Spese ed altri componenti negativi relativi agli immobili di cui al rigo RF10				,00			
RF12	Ricavi non annotati							
		Parametri e studi di settore		Maggiorazione				
		1	,00	2	,00	3		
					,00			
RF13	Rimanenze non contabilizzate o contabilizzate in misura inferiore a quella determinata ai sensi del Tuir (artt. 92, 92-bis 93, 94)				,00			
RF14	Compensi spettanti agli amministratori ma non corrisposti (art. 95, comma 5)				,00			
RF15	Interessi passivi indeducibili	1	,00	2	,00			
RF16	Imposte indeducibili o non pagate (art. 99, comma 1)					461.059,00		
RF17	Oneri di utilità sociale			Erogazioni liberali	1	7.950,00		
					2	7.950,00		
RF18	Spese per mezzi di trasporto indeducibili ai sensi dell'art. 164 del TUIR					16.639,00		
RF19	Svalutazioni e minusvalenze patrimoniali, sopravvenienze passive e perdite non deducibili	1	,00	2	,00	30.525,00		
RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti					,00		
RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103	1	,00	ex art. 104	2	,00	
					3	,00		
RF22	Variazioni ex artt. 118 e 123	1	,00	2	,00	3	,00	
					4	,00		
RF23	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, o di competenza di altri esercizi (art. 109, comma 4)	1	4.308,00	2	,00	3	4.308,00	
RF24	Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione eccedenti la quota deducibile (art. 102, comma 6)					,00		
RF25	Svalutazioni e accantonamenti non deducibili in tutto o in parte			art. 105		art. 106		
		1	,00	2	,00	3	,00	
RF26	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)			(di cui comma 3	1	,00	2	,00
RF27	Spese ed altri componenti negativi eccedenti la quota deducibile ai sensi dell'art. 109, comma 5					,00		
RF28	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					681,00		
RF29	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 bis					1.860.425,00		



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

Variazioni in diminuzione

RF41	Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti	(di cui c. 3, art. 106 del TUIR	¹	,00	²	,00
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	(di cui comma 3		,00		,00
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico		¹	,00	²	,00
					³	,00
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))					,00
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)					144,00
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)					,00
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)					,00
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis					,00
RF50	Reddito esente e detassato		¹	,00	²	,00
RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis					1.860.425,00



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

REGIME SANZIONATORIO

La violazione dell'obbligo di separata indicazione in dichiarazione dei costi black list comporta l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 1 co. 302 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), vale a dire:

sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo dei costi "black list" non indicati nella dichiarazione, con un minimo di 500 euro ed un massimo di 50.000 euro



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

REGIME SANZIONATORIO

- Al fine di evitare l'applicazione della predetta sanzione, è possibile presentare una dichiarazione integrativa prima dell'avvio dei controlli da parte dell'Ufficio ed entro il termine di decadenza dell'accertamento. A tale regolarizzazione, però, è applicabile la sanzione da euro 258 a euro 2.065
- Inoltre, qualora la dichiarazione integrativa sia inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, è possibile usufruire della riduzione delle sanzioni a 1/8 del minimo (€ 32,25) prevista dal ravvedimento operoso



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

STRATEGIE DIFENSIVE

- Sono fiscalmente indeducibili, per presunzione legale relativa, dal reddito d'impresa i costi relativi a forniture di beni e di servizi realizzate da imprese e professionisti con sede in Paesi “*black list*” (art. 110, comma 10, Tuir)
- La legge, tuttavia, consente la deducibilità di tali costi se il contribuente è in grado di fornire la prova della sussistenza di almeno una delle due esimenti previste dal comma 11, art. 110, Tuir.



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

STRATEGIE DIFENSIVE

Le disposizioni di cui al comma 10, art. 110, Tuir, non si applicano se le imprese residenti in Italia dimostrano:

- **Prima esimente:** le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva

oppure

- **Seconda esimente:** le operazioni poste in essere rispondono a un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

STRATEGIE DIFENSIVE

Prima esimente

- Svolgimento in via prevalente di un'attività commerciale effettiva: ogni attività rientrante nell'art. 2195 del codice civile e ogni attività d'impresa di cui all'art. 55 del Tuir
- I documenti che l'Amministrazione richiede per supportare tale esimente devono essere *“idonei a dimostrare l'effettiva attività commerciale”* del soggetto non residente, e che la società estera sia effettivamente radicata nel paese *black list* .
- Direz. Reg. Piemonte, risoluzione n. 12 del 2002 e n. 635 del 2003
- Agenzia delle entrate, circolare 23 maggio 2003, n. 29/E
- Agenzia delle entrate, risoluzione 16 marzo 2004, n. 46/E



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

STRATEGIE DIFENSIVE

Lo statuto sociale, l'iscrizione al locale registro delle imprese, la normativa e le delibere disciplinanti gli organi sociali e loro attività, la nomina di amministratori e attribuzioni dei relativi poteri, la relazione descrittiva dell'attività svolta, i bilanci pubblicati, il numero dei dipendenti, la disponibilità di locali a uso civile o industriale e la stipula di contratti e utenze, i conti correnti bancari aperti presso istituti locali, contratti di locazione, contratti di lavoro dipendente (Direz. Reg. Piemonte, risol. 12 del 2002 e 635 del 2003; circ. 23 maggio 2003, n. 29/E; risol. 16 marzo 2004, n. 46/E)

Tale elencazione non deve essere considerata in maniera esaustiva, ma soltanto esemplificativa (in tal senso anche Comm. trib. prov. Milano, sez. XLVI, 20 dicembre 2010, n. 338)



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

STRATEGIE DIFENSIVE

Seconda esimente

- dimostrazione di un effettivo interesse economico
- concreta esecuzione
- È necessario acquisire e conservare tutti i documenti utili per poter risalire alla logica economica sottesa alla scelta di instaurare rapporti commerciali con un fornitore residente in un paese a fiscalità privilegiata
- La scelta del fornitore deve avere una valida giustificazione di tipo economico a beneficio della specifica attività imprenditoriale, connessa con l'entità del prezzo praticato, la qualità dei prodotti forniti e la tempistica e puntualità della consegna (risol. 16 marzo 2004, n. 46; circ. 8 aprile 2009, n. 1)



OPERAZIONI CON SOGGETTI RESIDENTI IN PARADISI FISCALI

STRATEGIE DIFENSIVE

Comm. trib. reg. Ancona, sez. III, 25 giugno 2010, n. 5:

- *Sussiste sempre un effettivo interesse economico dell'impresa quando pone in essere un'operazione in grado di produrre profitto, nell'ambito della specifica natura dell'attività esercitata, a prescindere dalla dimostrata maggiore convenienza. Un'operazione commerciale, non palesemente in perdita, se realmente compiuta, è più che idonea ad integrare il requisito richiesto dall'Amministrazione finanziaria"*
- *La libertà di iniziativa economica non deve essere condizionata dalle norme in materia di black list, che hanno natura antielusiva.*
- Esiste un effettivo interesse economico: la scelta operata nell'acquisizione dei materiali da impiegare nel processo produttivo è dettata dalla tempestività di reperimento sul mercato dei beni, dalla qualità, dal prezzo e dalle condizioni di pagamento



PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI ESENTI (PEX)

Art. 87 comma 1 del TUIR

Per i soggetti IRES che realizzano una plusvalenza sulla cessione di partecipazioni detenute in società non residenti, **il regime della participation exemption** consente di beneficiare dell'esenzione **nella misura del 95%** (nonché la simmetrica indeducibilità delle minusvalenze conseguite in dipendenza di tale ultimo accadimento). La plusvalenza concorre a formare il reddito senza possibilità di rateazione per il 5%.

Requisiti per l'esenzione (parziale)

- **Possesso** ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione (c.d. *holding period*) –lett. a
- **Classificazione** della partecipazione nella categoria delle **immobilizzazioni finanziarie** nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso – lett. b



PEX

Requisiti per l'esenzione

- **Residenza fiscale** della partecipata non in paradisi fiscali (o, in caso contrario, dimostrazione con interpello della non localizzazione dei redditi in paradisi fiscali) – lett. c
- **Esercizio** da parte della società partecipata di un'impresa commerciale. (secondo la definizione di cui all'articolo 55 del TUIR.) – lett. d

Occorre considerare che i sopracitati requisiti di **commercialità e residenza** devono sussistere in capo alla partecipata, al momento della cessione della partecipazione:

- almeno dall'inizio del **terzo periodo d'imposta** anteriore al realizzo stesso per il requisito della **commercialità**
- Fin dall'inizio del **possesso** per il requisito della **residenza** in un paese non black list (circolare Agenzia delle Entrate n. [7](#) del 29 marzo 2013)



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

Le partecipazioni devono essere possedute **ininterrottamente dal** primo giorno del 12° mese precedente a quello della cessione. Per espressa disposizione normativa, ai fini del **calcolo del periodo di possesso**, occorre considerare ***cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente*** (c.d. “criterio **LIFO**”). Pertanto al momento della cessione della partecipazione occorrerà verificare se la plusvalenza realizzata si qualifichi in tutto o in parte per il regime di esenzione.

In particolare, la circ. Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013 n. [7](#) (§ 11) ha osservato che, in ipotesi di acquisizioni operate in **date differenti** e classificate in **diversi comparti** (immobilizzato e circolante), con successivo trasferimento delle quote o azioni da un comparto all’altro, occorre applicare il metodo LIFO con riferimento al **comparto interessato**.



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

ESEMPIO:

NUMERO AZIONI O QUOTE	DATA ACQUISTO	COSTO	DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO PONDERATO*
250	05/10/2010	1.000	
400	10/03/2011	1.500	
350	15/05/2012	1.800	
1000		4.300	4,30

* Nel caso in cui il costo medio ponderato sia il metodo di valutazione utilizzato per la movimentazione dei titoli

Nel corso del 2013 la società cede la partecipazione. Supponendo che le altre condizioni siano verificate, a seconda della data in cui si verifica la cessione, si avranno le conseguenze illustrate negli esempi che seguono:



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

1) **La cessione viene effettuata in data 2 giugno 2013** (e quindi decorsi 12 mesi dall'acquisto dell'ultima tranche):

- corrispettivo di cessione euro 6.300
- costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000 (imponibile al 5%)
- **Plusvalenza tassata** = $5\% \times 2.000 = 100$

2) **La cessione viene effettuata in data 5 aprile 2013**

- corrispettivo di cessione euro 6.300
- costo fiscalmente riconosciuto euro 4.300
- Plusvalenza realizzata euro 2.000 di cui:
 - Quota plusvalenza imponibile parzialmente riferibile alle prime due tranche = $2.000/1.000 \times (250 + 400) = 1.300$
 - Quota plusvalenza totalmente tassata riferibile all'ultima tranche = 700
- **Plusvalenza tassata** = $700 + (5\% \times 1.300) = 700 + 65 = 765$



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO (art.87 comma 1 lett a)

Nel caso in cui la cessione avvenisse sempre in data 5 aprile 2013 e riguardasse non l'intera partecipazione, ma 350 azioni al prezzo di euro 2.000?



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMM.FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

Le partecipazioni devono essere iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie nel **primo bilancio chiuso** durante il periodo di possesso anche se non ancora approvato dall'assemblea. Sono irrilevanti eventuali **riclassificazioni** del titolo nell'attivo circolante operate in esercizi successivi; pertanto la cessione di una partecipazione iscritta in origine nelle immobilizzazioni darà sempre luogo (ricorrendo le altre condizioni) ad una plusvalenza (parzialmente esente) o ad una minusvalenza non deducibile. In tal caso l'applicazione del criterio **LIFO** per la verifica del periodo di possesso va fatta **separatamente per ciascun comparto** e non per l'intero pacchetto azionario.



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

ESEMPIO:

Per chiarire meglio il caso, **si supponga** che la società Torino srl:

- abbia acquistato – in data 31 marzo 2010 – 200 azioni della società Milano spa, iscrivendole tra le **immobilizzazioni finanziarie**;
- in data 31 ottobre 2011, abbia provveduto all'acquisto di ulteriori 100 azioni della società Milano spa classificate nell'**attivo circolante**, procedendo successivamente – in data 31 dicembre 2011 – a **trasferire** 30 azioni dal comparto dell'immobilizzato a quello del circolante.

In data 30 aprile 2013, Torino srl ha **ceduto** 120 azioni della società Milano spa appartenenti al comparto del circolante.

In applicazione del criterio LIFO, si considerano prioritariamente cedute le **azioni acquisite in data più recente** (100 azioni acquisite il 31 ottobre 2011) e per la restante quota di 20 le azioni trasferite dall'immobilizzato al circolante, qualificate per l'esenzione.



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

Si osserva che il citato art. 87 del TUIR non disciplina il trattamento da riservare alle movimentazioni delle partecipazioni **acquisite alla medesima data**, classificate in **parte nell'attivo immobilizzato** e in parte nel **circolante** e, successivamente, oggetto di trasferimento da un comparto all'altro (immobilizzato o circolante). Secondo l'Agenzia delle Entrate, per stabilire se i titoli ceduti siano da ricondurre a quelli originariamente qualificati per l'esenzione ovvero a quelli privi di tale requisito, occorre considerare prioritariamente fuoriusciti i titoli iscritti in origine nel circolante in quanto **destinati, per natura, alla negoziazione**. (Circ. AE 29 marzo 2013 n. 7/E).



PEX

REQUISITO DEL POSSESSO E ISCRIZIONE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE (art.87 comma 1 lett a e b)

ESEMPIO:

- Si ipotizzi che la società Torino srl abbia acquistato – in data 1° febbraio 2011 – 240 azioni della società Milano spa, iscrivendone **100** tra le **immobilizzazioni finanziarie** e **140** nel **circolante**. In data 20 luglio 2012, tutte le azioni della società Milano spa – iscritte nel circolante – risultano trasferite nel comparto immobilizzato. In data 25 settembre 2013, la società Alfa ha ceduto 200 azioni della società Milano spa (del comparto immobilizzato).
- Sulla base delle argomentazioni sopra svolte, è corretto ritenere che, con riferimento alle 200 azioni vendute, si considerano **cedute in via prioritaria** quelle iscritte nel 2011 nell'attivo circolante (ossia, **140**), con la conseguenza che solo le restanti **60 azioni** si qualificano per l'esenzione.



PEX

REQUISITO DELLA RESIDENZA (art.87 comma 1 lett c)

La società partecipata deve essere residente in uno Stato o territorio che non viene considerato a fiscalità privilegiata; occorre, in caso di residenza in un territorio black list, **dimostrare mediante interpello** che dalla partecipazione non sia stato conseguito, **sin dall'inizio del periodo di possesso**, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata.

La prova consiste sostanzialmente nella dimostrazione che i redditi conseguiti dalla società partecipata (fin dall'inizio del periodo di possesso della partecipazione) sono stati prodotti in misura pari almeno al 75% in Stati o territori non a fiscalità privilegiata e ivi sottoposti integralmente a tassazione ordinaria.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Ricordiamo che la società partecipata deve **esercitare un'attività commerciale (ossia che dia luogo ad un reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del TUIR)**, e, al momento del realizzo, tale requisito deve sussistere, ***ininterrottamente***, **almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al realizzo stesso.**

Salvo il caso della partecipata con patrimonio prevalentemente immobiliare, il requisito si ritiene **soddisfatto** se la società è dotata di una **struttura operativa idonea** alla produzione e/o commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi, o se dispone della capacità, **anche solo potenziale**, di soddisfare la domanda del mercato nei tempi tecnici ragionevolmente previsti in relazione alla specificità dei settori economici di appartenenza.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

L'utilizzo da parte del legislatore del termine «ininterrottamente» induce ad interrogarsi sulla presenza del requisito della commercialità (ai fini dell'esenzione) in caso di «INATTIVITA'».

È la stessa circolare n. 7/2013 a cercare di fornire una spiegazione su cosa debba intendersi per **periodo di inattività**, precisando che si tratta di una fase di “quiescenza” durante la quale la società non svolge alcun tipo di attività; né preparatoria, né commerciale. È chiaro, anche se la circolare non esamina la questione, che non può bastare un solo giorno di inattività per far ripartire il conteggio del triennio, ma deve trattarsi di un lasso temporale sufficientemente ampio, idoneo a sgomberare ogni dubbio sull'effettività del periodo di quiescenza



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Tale aspetto della commercialità non è affatto semplice, come dimostra il contenzioso trattato dalla sentenza della C.T. Prov. di Reggio Emilia (n. 75/3/2013).

Nel caso sottoposto all'attenzione dei giudici, la società partecipata aveva sottoscritto nel 1993 un contratto d'appalto per la costruzione di un porto turistico. La costruzione era materialmente iniziata solo sul finire del 2006 a causa di un contenzioso amministrativo che era stato risolto con una sentenza del Consiglio di Stato nello stesso anno. Sempre nel 2006, la società holding aveva provveduto a cedere le partecipazioni, applicando il regime della PEX, poi contestato dall'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Secondo l'Agencia, infatti, non vi era il requisito della commercialità, in quanto la società partecipata sarebbe rimasta inattiva fino al 2006.

In modo condivisibile, i giudici emiliani rilevano invece che risulta del tutto ininfluyente il fatto che il contenzioso abbia bloccato l'iter amministrativo e, quindi, la concreta possibilità di iniziare i lavori fino al 2006; anzi, il fatto che la società abbia coltivato il contenzioso per riuscire a realizzare l'opera dimostra che le sue non erano mere intenzioni, ma "concrete realtà".

In altri termini, anche la gestione del contenzioso rientra in quell'attività d'impresa rilevante ai fini della participation exemption.



PEX

REQUISITO DELLA COMMERCIALITA' (art.87 comma 1 lett d)

Sentenza n. 41686 del 7 ottobre 2014 della Corte di Cassazione ha affermato che la sentenza di merito che, nel disconoscere il regime di “participation exemption” (PEX), condanna l’imputato per dichiarazione infedele, non può fondarsi esclusivamente sull’inattività della società “ceduta” desunta da una certificazione camerale, dovendo affrontare il problema della commercialità attraverso un criterio sostanziale, finalizzato ad accertare l’esistenza di una struttura operativa idonea, anche potenzialmente, alla produzione e/o commercializzazione di beni o di servizi.



PEX

MINUSVALENZE DA REALIZZO

Dal 1 gennaio 2004 per i soggetti IRES le minusvalenze da realizzo sono indeducibili se relative a partecipazioni, sia in società di capitali che di persone, e aventi i requisiti per la participation exemption (art.87 Tuir). Sono invece deducibili se non hanno i requisiti per la participation exemption o se relative a partecipazioni inserite fin dall'origine nel capitale circolante.



PEX

VARIAZIONE FISCALE NEL MOD. UNICO

Variazioni
in diminuzione

RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)				,00
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)				,00

la variazione in diminuzione sarà pari al 95% della plusvalenza relativa alla partecipazione qualificata per l'esenzione

Variazioni
in aumento

RF20	Minusvalenze relative a partecipazioni esenti				,00	
RF21	Ammortamenti non deducibili	ex artt. 102, 102-bis e 103 ¹	,00	ex art. 104 ²	,00 ³	,00

la variazione in aumento sarà pari al 100% della minusvalenza relativa alla partecipazione qualificabile per l'esenzione



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

(Art. 89 TUIR)

In questa sede ci si riferisce ai proventi su partecipazioni possedute da società di capitali.

Gli Utili, se percepiti da società di capitali, sono tassati per il 5% del loro ammontare (art. 89 del TUIR). Se invece fossero percepiti da imprese individuali o società di persone sarebbero tassati al 49,72% del loro ammontare.

Variazioni
in diminuzione

RF41	Quote delle svalutazioni e delle perdite su crediti	(di cui c. 3, art. 106 del TUIR	1		,00	2		,00				
RF42	Variazione riserva sinistri e ramo vita (art. 111)	(di cui comma 3			,00			,00				
RF43	Spese di cui agli artt. 108, 109, comma 5, ultimo periodo, ed altri componenti negativi non dedotti in precedenti esercizi o non imputati a conto economico		1	,00	2	,00	3	,00				
RF44	Proventi non computabili nella determinazione del reddito (art. 91, comma 1, lett. a) e b))							,00				
RF45	Differenze su cambi (art. 110, comma 3)							,00				
RF46	Plusvalenze relative a partecipazioni esenti (art. 87)							,00				
RF47	Quota esclusa degli utili distribuiti (art. 89)							,00				
RF48	Utili distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis							,00				
RF50	Reddito esente e detassato		1		,00	2		,00				
RF52	Spese ed altri componenti negativi da Stati o territori diversi da quelli di cui all'art.168 bis							,00				
RF53	Applicazione IAS/IFRS	Rimanenze	1		,00	2		,00				
RF54	Rimanenze e opere ultrannuali contabilizzate in misura superiore a quelle determinate ai sensi del TUIR (artt. 92 e 93)		1					,00				
RF55	Altre variazioni in diminuzione	1	2	,00	3	4	,00	5	6	,00		
		7	8	,00	9	10	,00	11	12	,00		
		13	14	,00	15	16	,00	17	18	,00		
		19	20	,00	21	22	,00	23	24	,00		
		25	26	,00	27	28	,00	29	30	,00		
		31	32	,00	33	34	,00	35	36	,00		
		37					,00			,00		
RF56	E) TOTALE DELLE VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE								,00			
RF57	SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E								,00			
RF58	Redditi da partecipazione	1	,00	2	,00	reddito minimo	3	,00	4	,00		
RF59	Perdite da partecipazione	1	,00	2	,00				3	,00		
RF60	REDDITO AL LORDO DELLE EROGAZIONI LIBERALI (o perdita) perdite non compensate								1	,00	2	,00
RF61	Erogazioni liberali											,00
RF63	REDDITO (o PERDITA)											,00



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

Nel **rigo RF47**, vanno indicati gli utili derivanti dalla partecipazione in società ed enti di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), del TUIR, esclusi da tassazione, ai sensi dell'art. 89 del TUIR, **in misura pari al 95 per cento dell'importo percepito nel periodo d'imposta.**

Nel **rigo RF48**, sono indicati gli utili effettivamente distribuiti da società controllate o collegate residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. La variazione in diminuzione si rende necessaria in quanto alla società partecipante vengono imputati i redditi prodotti da tali società secondo i criteri di trasparenza, ai sensi degli artt. 167 e 168 del TUIR (da indicare nel quadro RM di Unico).



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

La disciplina c.d. CFC (art. 167 c. 5 TUIR) comporta la tassazione per trasparenza in capo al soggetto controllante residente in Italia dei “*redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato*” residente o localizzato in Stati o territori di cui al DM 21/11/2001.

Come richiamato dalla CM 51/E del 6/10/2010, il comma 5 dell’articolo 167 del Tuir prevede due condizioni di disapplicazione della disciplina prevista dall’art. 167 del TUIR:

- La prima condizione (art. 167 c. 5 let a) TUIR c.d. **prima esimente**) si verifica quando il soggetto controllante residente dimostra che la partecipata estera svolge un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento;



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

- La seconda condizione (art. 167 c. 5 lett. b) TUIR c.d. seconda esimente) ricorre quando il soggetto controllante residente dimostra che dal possesso delle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui all'art. 168 del TUIR.
- In relazione alla prima esimente viene richiesto che il soggetto controllante residente nel territorio dello Stato provi la disponibilità in loco da parte della partecipata di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell'attività commerciale dichiarata, dotata di autonomia gestionale, ed il collegamento della partecipata con il "mercato dello stato o territorio estero di insediamento" da intendersi come collegamento al mercato di sbocco o al mercato di approvvigionamento c.d. "radicamento".



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

- Ai fini della dimostrazione del c.d. radicamento la Circolare 51/E sopra citata afferma che *“si può considerare significativa una **percentuale di "acquisti" o di "vendite" sul mercato locale del territorio di insediamento superiore al 50 per cento**”*.
- Ai fini invece della dimostrazione della seconda esimente (art. 167 c. 5 lett. b del TUIR), viene richiesto che i redditi conseguiti dalla società non residente siano prodotti in misura non inferiore al 75% in altri Stati o territori diversi da quelli considerati a fiscalità privilegiata (cfr. art. 5 c. 3 DM 21.11.2001 n. 429). Tale circostanza ricorre quando la partecipata CFC abbia prodotto direttamente redditi di fonte estera, in misura non inferiore al 75% del totale, tramite, ad esempio, una stabile organizzazione o in virtù del possesso di cespiti localizzati e sottoposti a tassazione fuori dagli Stati o territori a fiscalità privilegiata.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

- La Circolare 51/E (par.4, pag. 18), afferma che, *“ai fini del riconoscimento dell'esimente in esame, assume rilevanza il carico fiscale complessivamente gravante sul gruppo societario in relazione ai redditi prodotti da una CFC appartenente al medesimo gruppo. In particolare, la ratio della disposizione in esame va considerata in linea di principio soddisfatta quando il tax rate effettivo "complessivamente scontato" sui redditi prodotti dalla CFC risulti congruo rispetto al livello di imposizione vigente in Italia”*
- L'art. 167 c. 8 bis TUIR, con riferimento ai soggetti localizzati nei paesi *white list* ha individuato come parametro di riferimento del c.d. *effective tax rate* che non rende applicabile la disciplina delle CFC anche a tali soggetti, **la soglia del 50% rispetto alla corrispondente tassazione italiana.**



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

Con riferimento alla seconda esimente si riporta il seguente esempio:

Reddito imponibile	114.234,00
Imposta complessiva svizzera	22.357,00
% di incidenza	19,57%
Imposta complessiva presunta italiana	31.414,35
% di incidenza	27,50%

in questo caso si ritiene assolto il requisito della tassazione effettiva in misura non inferiore al 50% di quella a cui sarebbe stata sottoposta la CFC in Italia.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

- Ai fini di ottenere il parere favorevole all'accesso al regime derogatorio della disciplina *CFC*, occorre presentare **un interpello** all'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale)
- L'obbligo di presentazione dell'istanza previsto dalla normativa di riferimento, risponde all'esigenza di consentire all'Amministrazione finanziaria un monitoraggio preventivo in merito a particolari situazioni considerate dal legislatore potenzialmente elusive.
- Le determinazioni dell'Agenzia delle entrate rappresentano un atto di indirizzo, indicativo dell'orientamento assunto all'Amministrazione sulla base della documentazione fornita e/o richiesta in ordine alla valutazione della sussistenza delle esimenti che autorizzano la disapplicazione della *CFC rule*.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

CENNI SULLA DISCIPLINA CFC (ART. 167 E 168 TUIR)

- L'agenzia delle entrate esprime un parere entro 120 giorni dalla presentazione dell'interpello.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

Anche per i *dividendi* di fonte estera, valgono i criteri secondo cui: l'utile concorre alla formazione della base imponibile nel limite del 5%

Credito per le imposte pagate all'estero

Anche per i *dividendi* esteri percepiti da società di capitali ed enti commerciali trova applicazione il principio previsto dall'[art. 165](#) co. 10 del TUIR, secondo cui, se il reddito estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera deve essere ridotta in misura corrispondente. La detrazione dell'imposta estera può, quindi, avvenire nella misura del 5% del prelievo applicato nello Stato della fonte.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

Esempio

Ipotizzando, per esempio, un dividendo USA di 100,00 assoggettato nello Stato della fonte al prelievo convenzionale del 10%, può essere detratto dall'IRES dovuta (1,375) un importo pari al 5% del 10% (ossia, un importo di 0,50).

Utile lordo	100,00
Ritenuta estera (10%)	10,00
Ritenuta "di ingresso"	-
Dividendo netto percepito	$100,00 - 10,00 = 90,00$
Base imponibile IRES	$100,00 \times 5\% = 5,00$
IRES lorda (27,50%)	$5,00 \times 27,50\% = 1,375$
(Ritenute d'acconto)	(-)
(Credito imposte estere)	$(5\% \times 10,00 = 0,50)$
IRES netta	$1,375 - 0,50 = 0,875$
Importo netto percepito	$90,00 - 0,875 = 89,125$



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

PRESUNZIONE DELLA PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DI UTILI

L'art. 47 co. 1 del TUIR contiene una presunzione di distribuzione prioritaria degli utili e delle riserve di utili, posta a tutela degli interessi erariali.

Pertanto, indipendentemente dal contenuto della delibera assembleare, si presumono prioritariamente distribuiti ai soci l'utile di esercizio e le riserve di utili.

Conseguentemente, anche se nel patrimonio sono presenti riserve di capitale, delle quali la delibera prevede l'attribuzione ai soci, la presenza di riserve di utili disponibili comporta automaticamente la riqualificazione in utili della distribuzione ai soci con l'applicazione del regime fiscale dei dividendi proprio del soggetto percipiente.



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

PRESUNZIONE DELLA PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DI UTILI

Vi sono alcune riserve che non sono interessate dalla presunzione di prioritaria distribuzione (e pertanto la loro presenza nel patrimonio netto della società non determina la riqualificazione in utile della distribuzione di capitale)

La circ. Agenzia delle Entrate 16.06.2004 n. 26 ha chiarito che la presunzione in commento opera laddove esistano riserve di utili disponibili. Pertanto, si considerano escluse dalla presunzione:

- la riserva legale;
- la riserva acquisto azioni proprie;
- la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto;
- la riserva da utili netti su cambi;



TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

- PRESUNZIONE DELLA PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DI UTILI

- la riserva da deroghe in casi eccezionali;
- la riserva delle società cooperative ([art. 2545-ter](#) c.c.);
- le riserve indisponibili derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali;
- la riserva costituita prima della trasformazione progressiva con utili imputati ai soci per trasparenza.
- ***Riserve in sospensione d'imposta*** (per espressa disposizione di legge, sono escluse dalla presunzione in commento le riserve di utili in sospensione d'imposta)



AGEVOLAZIONE PER LA CRESCITA ECONOMICA (ACE)

- L'agevolazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e consente ai soggetti beneficiari di dedurre dal reddito imponibile un importo calcolato su base percentuale in relazione all'incremento patrimoniale rispetto a quello risultante dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
- I commi da 2 a 6 dell'art. 1 del D.L. 201/2011 disciplinano il meccanismo applicativo dell'ACE per i soggetti Ires.
- In particolare l'agevolazione consiste nella deduzione dal reddito complessivo di un importo che corrisponde al rendimento nozionale del "nuovo" capitale proprio, intendendo con questa accezione l'incremento del patrimonio netto dell'impresa rispetto a quello esistente nell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.



ACE

- Poiché l'ACE è deducibile dal reddito complessivo, al netto delle perdite pregresse, affinché sia utilizzabile richiede il conseguimento di un reddito positivo. In presenza pertanto di una perdita fiscale la quota non fruita può essere riportata a nuovo e computata in aumento dell'importo dell'agevolazione rilevante negli esercizi successivi

RENDIMENTO NOZIONALE

Il rendimento nozionale è quell'aliquota percentuale che dovrebbe «premiare» il rischio di impresa, fissata in:

- per il primo triennio di applicazione dell'agevolazione (2011,2012 e 2013) in misura pari al 3%;
- dal quarto periodo d'imposta (2014) i misura pari al 4%
- 4,5 % per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2015;
- 4,75 % per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2016



ACE

NUOVO CAPITALE PROPRIO

Il dato di partenza per individuare la variazione in aumento è, per le imprese già costituite a tale data, il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio.

Il relativo incremento è determinato quale somma algebrica delle variazioni in aumento e in diminuzione fissate dal comma 5 dell'art. 1 del D.L. 201/2011.

VARIAZIONI IN AUMENTO DEL CAPITALE

- i **conferimenti in denaro**, quali gli aumenti di capitale, i versamenti in conto capitale o a fondo perduto, i versamenti dei soci per soprapprezzo azioni o quote, la conversione di obbligazioni in azioni, le rinunce dei soci ai crediti aventi natura finanziaria. Non rilevano invece i conferimenti in natura e i finanziamenti soci.



ACE

NUOVO CAPITALE PROPRIO

- gli **utili accantonati a riserva**, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili. Queste ultime sono quelle formate con utili diversi da quelli realmente conseguiti, in quanto derivanti da processi di valutazione, come ad esempio la riserva derivante dall'applicazione dell'*equity method* (art. 2426, comma 1, n. 4 Cod. Civ.), dalla valutazione di attività e passività in valuta (art. 2426 n. 8-bis, Cod. Civ.), quella per rivalutazioni volontarie (L. 147/2013). Rilevano pertanto come riserve disponibili, la riserva legale, quella statutaria, la riserva facoltativa, e così via.

VARIAZIONI IN DIMINUZIONE DEL CAPITALE

- Distribuzione di riserve di utili e di capitale ai soci
- Acquisto di partecipazioni in società controllate
- Acquisto di aziende e rami di aziende
- **Finanziamenti controllate**



ACE

NUOVO CAPITALE PROPRIO

ATTENZIONE

- Gli incrementi patrimoniali (avvenuti nell'esercizio di riferimento) derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento e pertanto dovranno essere ragguagliati. Gli stessi incrementi avvenuti negli esercizi precedenti andranno sempre assunti per intero.
- Gli incrementi derivanti dalla rinuncia ai crediti, rilevano dalla data dell'atto di rinuncia.
- I decrementi patrimoniali rilevano sempre a partire dall'inizio dell'esercizio indipendentemente dalla data in cui si sono verificati, e pertanto non andrà operato alcun ragguaglio
- Non rilevano ai fini dell'ACE i decrementi delle riserve del patrimonio netto derivanti da operazioni di copertura di perdite di esercizi precedenti



ACE

Rappresentazione in Unico (quadro RS) delle variazioni in aumento e in diminuzione:

**Deduzione
per capitale
investito proprio
(ACE)**

Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza
1 <input type="text" value=" ,00"/>	2 <input type="text" value=" ,00"/>	3 <input type="text" value=" ,00"/>	4 <input type="text" value=" ,00"/>

<p>Colonna 1 conferimenti in denaro e utili accantonati a riserva, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili</p>	<p>Colonna 2 riduzioni del patrimonio netto con attribuzione ai soci</p>	<p>Colonna 3 acquisti di partecipazioni in società controllate e agli acquisti di aziende o di rami di aziende</p>	<p>Colonna 4 differenza se pari o inferiore le successive colonne non vanno compilate</p>
---	---	---	--



ACE

TERMINE DI RAFFRONTO BASE IMPONIBILE ACE

La base imponibile ACE determinata dalla somma algebrica delle variazioni in aumento e diminuzione sopra indicate, dovrà essere **raffrontata** con il **Patrimonio netto** risultante dal bilancio dell'esercizio, ad esclusione delle riserve per acquisto azioni proprie e comprensivo dell'utile o della perdita dell'esercizio.

La base imponibile cui applicare la percentuale del 4% (per il 2014) è pari al minore tra i due importi. Ovviamente se uno dei due termini di raffronto (PN o Base ACE) assume valore negativo, l'agevolazione non spetta.



ACE

TERMINE DI RAFFRONTO BASE IMPONIBILE ACE

L'importo del patrimonio netto include l'utile o la perdita dell'esercizio. In considerazione del fatto che in taluni casi la determinazione del patrimonio netto risente del calcolo dell'imposta che è influenzata a sua volta dall'agevolazione ACE, si ritiene che, per esigenze di semplificazione, il contribuente debba includere nel patrimonio netto l'utile o la perdita dell'esercizio determinati ipotizzando un carico fiscale teorico che non tenga conto dell'effetto dell'agevolazione ACE. Se il patrimonio netto assume valore negativo o zero, le successive colonne non vanno compilate, in quanto non sussiste alcuna variazione in aumento del capitale proprio

Patrimonio netto	Minor importo	Rendimento
6 <input type="text" value=""/> ,00	7 <input type="text" value=""/> ,00	4% 8 <input type="text" value=""/> ,00
Codice fiscale		Rendimento attribuito



ACE

L'importo dell'agevolazione ACE viene dedotto dal reddito complessivo netto **fino a concorrenza dello stesso**.

A tal fine va riportato al rigo **RN 6 colonna 4** del modello Unico.

	Reddito minimo	Reddito	Start-up	ACE	Reddito imponibile
RN6	1 <input type="text" value="0,00"/>	2 <input type="text" value="0,00"/>	3 <input type="text" value="0,00"/>	4 <input type="text" value="0,00"/>	5 <input type="text" value="0,00"/>

La parte di deduzione eventualmente eccedente il reddito netto può essere portata in aumento dell' ACE relativa ai periodi di imposta successivi. A tal fine, l'eccedenza non utilizzata va indicata al rigo **RS113 colonna 15 (mod. Unico 2015)** così come quella degli anni precedenti riportata è indicata al rigo **RS113 colonna 11 (mod. Unico 2015)**.

Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile	Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
11 <input type="text" value="0,00"/>	(di cui) 12 <input type="text" value="0,00"/>	13 <input type="text" value="0,00"/>	14 <input type="text" value="0,00"/>	15 <input type="text" value="0,00"/>



ACE

CASI PARTICOLARI

Nel caso in cui la società abbia optato per i regimi di tassazione della «trasparenza» o del «consolidato fiscale», l'eccedenza ACE, anziché riportata al rigo RS113 colonna 15, **può** essere attribuita affinché venga utilizzata in riduzione del reddito imponibile di gruppo (in caso di tassazione consolidata) o da ciascuna società partecipante (in caso di tassazione per trasparenza).

NOVITA' ANNO 2015

A partire dall'esercizio 2014, è consentita la trasformazione dell'eccedenza ACE non utilizzata per incapienza del reddito individuale o del consolidato, in **credito di imposta utilizzabile esclusivamente per il pagamento dell'IRAP in 5 rate annuali (art. 19 DL 91/2014)**. Questa conversione in credito d'imposta si effettua applicando alla eccedenza ACE l'aliquota d'imposta IRES e potrà essere usufruita in compensazione con il debito IRAP in 5 quote annuali. Nel modello Unico dovrà essere indicata al rigo RS113 colonna 14.



ACE

ESEMPIO

A	PATRIMONIO NETTO	31/12/2011	31/12/2010
A.I	Capitale	100.000	100.000
A.II	Riserva da sovrapprezzo quote	30.000	30.000
A.IV	Riserva legale	20.000	20.000
A.VI	Riserva straordinaria	143.314	143.314
A.VII	Altre riserve		
	- Riserva legale L. 181/89	10.897	10.897
	- Riserve da arrotondamento Euro	- 2	- 1
A.VIII	Utili/Perdite riportati a nuovo	87.824	48.014
A.IX	Utile/Perdita dell'esercizio	48.957	143.395
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	440.990	495.619



ACE

ESEMPIO

VARIAZIONI IN AUMENTO:			
Utile destinato a riserve disponibili 2010*		€	143.395,00
Versamenti dei soci in conto capitale ragguagliati ai giorni di permanenza nel patrimonio netto.		€	-
Rinunce dei soci a finanziamento ragguagliate al periodo di permanenza nel patrimonio netto		€	-
VARIAZIONI IN DIMINUIZIONE:			
- Distribuzione di riserve e rimborsi di capitale		-€	100.000,00
- Acquisti di partecipazioni di controllo		€	-
- Acquisti di aziende e rami d'azienda		€	-
- Incremento dei crediti per finanziamento a società del gruppo risp. Valore 2010		€	-
		Base ACE €	43.395,00
Patrimonio netto alla fine dell'esercizio 2011 (incluso utile dell'esercizio 2011 ed esclusa la riserva azioni proprie)		€	439.688,15
al netto agevolazione ACE			
Base imponibile ACE		€	43.395,00
Detassazione ACE	3%	€	1.301,85

* deliberato nel 2011 e accantonato a riserva disponibile, compresa la riserva legale anche se non ha raggiunto il 20% del CS



SOCIETA' DI COMODO

RATIO DELLE DISPOSIZIONI

“La disciplina delle società non operative è stata introdotta nel nostro ordinamento allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, per disincentivare il ricorso all'utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l'effettivo proprietario di beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società”.

(Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.5/E 2/2/2007)

«L'obiettivo delle norme in esame è quello di contrastare le società non operative che non abbiano cioè un interesse effettivo allo svolgimento di attività commerciali”.

(Cfr. Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 25/E del 4/5/2007)



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Art. 30, comma 1, della
Legge 23/12/1994,
n.724

Società che NON hanno
superato il Test di
operatività

Art. 2 del D.L. 138 del 2011 e legge
23/2014 (cd Legge di Stabilità
2015)

Società in perdita sistematica

- Presentano dichiarazioni in
perdita fiscale per 5 periodi
d'imposta;
- Presentano dichiarazioni in
perdita fiscale per 4 periodi
d'imposta e nel quinto viene
dichiarato un reddito inferiore
al minimo



SOCIETA' DI COMODO

Società non operative che NON hanno superato il test di operatività

(Art. 30, comma 1, della L. 23/12/1994, n.724)

“Agli effetti del presente articolo le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società e gli enti di ogni tipo non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, si considerano non operativi se l'ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, è inferiore [...]” alla somma degli importi che risultano applicando a talune “attività” le cd. percentuali di ricavabilità”



SOCIETA' DI COMODO

Società non operative in quanto in perdita sistemica

Art. 2, comma 36-decies, del D.L. 13/8/2011, n.138 e legge 23/2014

“Pur non ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, **le società e gli enti ...che presentano dichiarazioni in perdita fiscale per cinque periodi d’imposta consecutivi sono considerati non operativi a decorrere dal successivo sesto periodo d’imposta”.**

Art. 2, comma 36-undecies, del D.L. 13/8/2011, n.138

“Il comma 36-decies trova applicazione anche qualora, nell’arco temporale di cui al medesimo comma, **le società e gli enti siano per quattro periodi d’imposta in perdita fiscale ed in uno abbiano dichiarato un reddito inferiore all’ammontare** [n.d.R. minimo] determinato ai sensi dell’articolo 30, comma 3, della citata legge n.724 del 1994.”



SOCIETA' DI COMODO

AMBITO SOGGETTIVO

Sono soggette alla disciplina in commento:

- s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.;
- s.n.c. e s.a.s.;
- societa' ed enti non residenti con stabile organizzazione in italia.

Sono, pertanto, esclusi:

- le societa' cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti non commerciali residenti;
- le societa' consortili;
- le societa' ed enti non residenti privi di stabile organizzazione in italia;
- le societa' semplici;
- le imprese individuali.



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

A differenza delle esclusioni soggettive (vedi *slide* precedente) che non necessitano di alcuna indicazione nella dichiarazione dei redditi, **per le cause di esclusione/disapplicazione automatica** occorre indicare il rispettivo codice nell' apposita casella:

del rigo RS116 del modello unico 2015 SC;



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE E DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

Verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti di comodo

Start-up

Impegno allo scioglimento

RS116	Esclusione 1	Disapplicazione società non operative 2	Soggetto in perdita sistematica 3	INTERPELLO			Casi particolari 7	
				Imposta sul reddito 4	IRAP 5	IVA 6		
		Valore medio	Percentuale	Valore dell'esercizio		Percentuale		
RS117	Titoli e crediti	1	,00	2%	4	,00	1,50%	
RS118	Immobili ed altri beni		,00	6%		,00	4,75%	
RS119	Immobili A/10		,00	5%		,00	4%	
RS120	Immobili abitativi		,00	4%		,00	3%	
RS121	Altre immobilizzazioni		,00	15%		,00	12%	
RS122	Beni piccoli comuni		,00	1%		,00	0,9%	
		Ricavi presunti		Ricavi effettivi		Reddito presunto		
RS123	Totale	2	,00	3	,00	5	,00	
		Agevolazioni		Variazioni in aumento				
RS124			1	,00	2	,00	3	,00
RS125	Reddito imponibile minimo						,00	



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 30, COMMA 1. L. 724/94)

- **codice 1** soggetti obbligati a costituirsi sotto forma di societa' di capitali
- **codice 2** soggetti che si trovano nel primo periodo d'imposta
- **codice 3** societa' in amministrazione (controllata o) straordinaria
- **codice 4** societa' ed enti quotati e loro controllanti e/o controllate
- **codice 5** societa' esercenti servizi pubblici di trasporto
- **codice 6** societa' con un numero di soci non inferiore a 50
- **codice 7** societa' che nei due esercizi precedenti (e nell'esercizio di riferimento) hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unita'



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI ESCLUSIONE (ART. 30, COMMA 1. L. 724/94)


COLONNA 1 RS116

- **codice 8** societa' assoggettate a procedure concorsuali
- **codice 9** societa' con un valore della produzione superiore al totale dell' attivo di stato patrimoniale
- **codice 10** societa' partecipate da enti pubblici nella misura minima del 20%
- **codice 11** societa' congrue (anche a seguito di adeguamento) e coerenti ai fini degli studi di settore
- **codice 12** societa' consortili (unico caso di «esclusione soggettiva» da indicare in dichiarazione)

In tutti i casi sopra esposti, una volta indicato uno dei codici che contraddistingue la singola causa di esclusione, il prospetto per la verifica dell'operativita' non deve essere compilato.



SOCIETA' DI COMODO



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. ADE 14.02.2008)

COLONNA 2 RS 116

- **codice 2** societa' assoggettate a procedure concorsuali
- **codice 3** societa' per le quali e' stato nominato un amministratore giudiziario
- **codice 4** societa' con immobili concessi in locazione a enti pubblici o a canone vincolato
- **codice 5** societa' con partecipazioni non di comodo
- **codice 6/7** societa' che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello
- **codice 8** societa' che esercitano esclusivamente attivita' agricola



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. ADE 14.02.2008)

COLONNA 2 RS 116

- **codice 9** societa' i cui adempimenti sono stati sospesi per eventi calamitosi
- **codice 99** societa' in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA (PROVV. ADE 14.02.2008)

COLONNA 2 RS 116

La sussistenza di una causa di disapplicazione ha, in linea generale, gli stessi effetti della sussistenza di una delle cause di esclusione, ovvero la non soggezione della società alla disciplina delle società non operative.

Rispetto alle cause di esclusione, tuttavia, le cause di disapplicazione possono avere anche **natura parziale**: ciò accade nei casi contraddistinti dai codici «4», «5» e «6», per i quali il prospetto deve essere compilato non tenendo conto dei valori delle componenti escluse (es. immobili locati, partecipazioni in società operative, ecc.).

A differenza di quanto accade per le **cause di esclusione che sono comuni alle discipline delle società non operative e di quelle in perdita sistematica**, le **cause di disapplicazione sopra indicate sono efficaci solo ed esclusivamente per le società non operative.**



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

COLONNA 7 RS 116

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistemática	INTERPELLO			Casi particolari		
	1	2	3	Imposta sul reddito	4	IRAP	5	IVA	6

Il rigo RS116 del modello unico 2015 reca la casella «casi particolari» (colonna 7) che deve essere compilata nei casi in cui la società non abbia posseduto «beni di comodo» nel triennio ovvero nell'esercizio di riferimento.

Nel caso di assenza di **«beni di comodo» nel triennio**, occorre indicare nella casella «casi particolari» il **codice «1»** ed il prospetto non deve essere compilato.

Nel caso di assenza di **«beni di comodo» soltanto nell'anno di riferimento** ma gli stessi siano invece presenti nei due bilanci precedenti, occorre indicare nella casella «casi particolari» il **codice «2»** e nel prospetto non devono essere compilate soltanto le colonne 4 e 5 relative alla determinazione del reddito minimo presunto (che sarebbe pari a zero, visto che il reddito minimo viene calcolato, come vedremo, sul valore dei «beni di comodo» dell'esercizio).



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE DEL MODELLO

COLONNA 7 RS 116

RS116	Esclusione	Disapplicazione società non operative	Soggetto in perdita sistematica	INTERPELLO			Casi particolari		
	1	2	3	Imposta sul reddito	4	IRAP	5	IVA	6

Il rigo RS116 del modello unico 2015 reca la casella «casi particolari» (colonna 7) che deve essere compilata nei casi in cui la società non abbia posseduto «beni di comodo» nel triennio ovvero nell'esercizio di riferimento.

Nel caso di assenza di «**beni di comodo**» nel triennio, occorre indicare nella casella «casi particolari» il **codice «1»** ed il prospetto non deve essere compilato.

Nel caso di assenza di «**beni di comodo**» soltanto nell'anno di riferimento ma gli stessi siano invece presenti nei due bilanci precedenti, occorre indicare nella casella «casi particolari» il **codice «2»** e nel prospetto non devono essere compilate soltanto le colonne 4 e 5 relative alla determinazione del reddito minimo presunto (che sarebbe pari a zero, visto che il reddito minimo viene calcolato, come vedremo, sul valore dei «beni di comodo» dell'esercizio).



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

L' art. 2, commi 36-*decies* e 36-*undecies*, del d.l. 138/2011 ha esteso il regime delle societa' non operative di cui all' art. 30 della l. 724/94:

- alle societa' ed enti che presentano dichiarazioni in **perdita fiscale** per 5 periodi d'imposta consecutivi;
- alle societa' ed enti che, nel medesimo arco temporale, presentano 4 dichiarazioni in perdita fiscale ed una con un reddito inferiore a quello minimo.

In entrambi i casi, la societa' si considera non operativa a decorrere dal successivo sesto periodo d'imposta.

La presunzione in commento opera anche quando i ricavi dichiarati sono superiori a quelli minimi determinati attraverso l'applicazione delle percentuali.



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

I 5 periodi d'imposta in perdita devono essere consecutivi, in modo che, se anche per uno solo di essi venisse dichiarato un reddito imponibile, si «riparte da zero» per calcolare un nuovo quinquennio



SOCIETA' DI COMODO

DISCIPLINA DELLE SOCIETA' IN PERDITA SISTEMICA

CAUSE DI ESCLUSIONE

Le CAUSE DI ESCLUSIONE sono identiche a quelle delle società non operative e devono essere verificate nell'esercizio di imposta di riferimento, ossia quello successivo al quinquennio nel quale la società è stata in perdita

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

Devono essere verificate **in uno qualsiasi dei periodi d'imposta** facenti parte del **quinquennio** di osservazione:

- **codice 2** società assoggettate a procedure concorsuali
- **codice 3** società per le quali è stato nominato un amministratore giudiziario
- **codice 4** *holding* pure con partecipazioni in società «operative»



SOCIETA' DI COMODO

CAUSE DI DISAPPLICAZIONE AUTOMATICA

- **codice 5/6** societa' che hanno ottenuto risposta positiva all'interpello
- **codice 7** societa' con m.o.l. positivo
- **codice 8** societa' i cui adempimenti sono stati sospesi per eventi calamitosi
- **codice 9** societa' per le quali risulta positiva la somma algebrica tra la perdita fiscale e gli importi che non concorrono alla formazione del reddito (proventi esenti, esclusi, soggetti a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva, agevolazioni, ecc.)
- **codice 10** societa' che esercitano esclusivamente attivita' agricola
- **codice 11** societa' congrue e coerenti in base agli studi di settore
- **codice 12** societa' che si trovano nel primo periodo d'imposta
- **codice 99** societa' in liquidazione che si impegnano a cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'

RICAVI PRESUNTI

>

RICAVI EFFETTIVI

SOCIETA' DI COMODO



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'


DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI

I **ricavi minimi presunti** si ottengono dalla sommatoria degli importi determinati applicando le percentuali stabilite al **costo fiscalmente riconosciuto** delle seguenti attività:




SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA' :DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI

Come espressamente previsto dal comma 2 dell'art. 30:

- **il valore delle attività** va assunto in base all'art. 110, comma 1, del TUIR, ovvero rileva il **costo al LORDO** delle quote di ammortamento dedotte, indipendentemente dalla deducibilità fiscale delle quote di ammortamento. Solo i **costi pluriennali** iscritti alle “immobilizzazioni immateriali” vanno assunti al **valore netto contabile**
- sono **esclusi** i beni detenuti in forza di contratti di locazione (non finanziaria), comodato o noleggio, nonché le **immobilizzazioni materiali ed immateriali in corso** in quanto beni non ancora idonei a produrre alcun provento.
- i **beni in leasing** rilevano ai fini del test di operatività e vanno assunti al **costo sostenuto dalla casa concedente**



SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA': DETERMINAZIONE DEI RICAVI PRESUNTI

- i valori degli elementi patrimoniali devono essere **ragguagliati all' effettivo possesso**.
- i valori di ciascun aggregato patrimoniale vanno assunti in base alle **risultanze medie dell'esercizio e dei due precedenti**




SOCIETA' DI COMODO

TEST DI OPERATIVITA'


DETERMINAZIONE DEI RICAVI e
PROVENTI EFFETTIVI

Per determinare i **RICAVI
EFFETTIVI** vanno considerate le
seguenti voci di conto economico

SOCIETA' DI COMODO



SOCIETA' DI COMODO




A.2 “ Δ delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti”

A.3 « Δ dei lavori in corso su ordinazione»

B.11 « Δ delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci»

SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

ATTENZIONE

Sia le società che non hanno superato il test di operatività sia le società in perdita sistemica devono determinare il reddito minimo presunto ai fini IRES **applicando al valore dell'esercizio di ciascun aggregato patrimoniale («beni di comodo») le percentuali indicate di seguito**

N.B. non si considerano i valori degli esercizi precedenti



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

DETERMINAZIONE DEL
REDDITO MINIMO
PRESUNTO AI FINI IRES



sia per le società che non
hanno superato il test di
operatività
che le società in perdita
sistematica

IMMOBILI DIVERSI
DAGLI A-10



4,75%

PARTECIPAZIONI E
CREDITI FINANZIARI



1,5%

IMMOBILI
A-10



4%

IMMOBILI ABITATIVI



3%

ALTRE IMMOBILIZZAZIONI



12%

IMMOBILI SITI NEI
PICCOLI COMUNI



0,9%



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

Se il reddito dichiarato è inferiore a quello minimo come sopra determinato, esso deve essere adeguato a tale valore.

Va rimarcato come, rispetto al test dei ricavi, la valorizzazione dei «beni di comodo» ai fini della determinazione del reddito minimo (comunque, ragguagliata ad anno) tiene in esclusiva considerazione l'esercizio per il quale si effettua il calcolo, e non la media triennale.

Per le società in **perdita sistematica** va evidenziato che:

- il calcolo va fatto nel periodo d'imposta successivo al quinquennio di osservazione;
- l'imputazione del reddito minimo al suddetto periodo d'imposta prescinde dal fatto che, in questo periodo, la società dichiari un reddito o una perdita.



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DEL REDDITO MINIMO PRESUNTO AI FINI IRES

Il reddito effettivamente prodotto va confrontato con il **reddito minimo presunto** decurtato della quota non tassata delle suddette agevolazioni fiscali.

Il reddito minimo delle società di comodo può essere ridotto dell'agevolazione ACE



SOCIETA' DI COMODO

MAGGIORAZIONE ALIQUOTA IRES PER SOGGETTI NON OPERATIVI

- la maggiorazione del **10.5%** riguarda soltanto i soggetti IRES
- **tutto il reddito imponibile della societa'**, e non solo l'eccedenza rispetto al reddito effettivamente prodotto, è assoggettato alla maggiorazione del 10,5%.
- poiché la maggiorazione IRES è stata concepita come un'imposta autonoma, i relativi dati vanno indicati nella sezione XVIII del quadro RQ del modello unico 2015.



SOCIETA' DI COMODO

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE MINIMA PRESUNTA AI FINI IRAP

La **base imponibile minima** ai fini **IRAP** risulta così determinata:



La determinazione dell'imposta dovuta è computata sulla
MAGGIORE
tra la base imponibile IRAP e la base imponibile minima per le
società non operative.

SOCIETA' DI COMODO

CONSEGUENZE AI FINI IVA IN CASO DI NON OPERATIVITA' (SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA)

Le penalizzazioni fiscali previste per le società' di comodo si estendono anche all'imposizione indiretta.

In particolare, la natura delle penalizzazioni in materia di iva (**comuni alle società' non operative ed a quelle in perdita sistematica**) è stata «graduata» dal legislatore a seconda che lo status di società' di comodo abbia o meno **natura strutturale**.

Qualora la società' risulti di comodo per **un singolo periodo d'imposta** perde la possibilità:

- di chiedere a rimborso l'IVA e di utilizzare il credito IVA in compensazione;
- di cedere a terzi il credito IVA che risulta dalla dichiarazione del periodo d'imposta per il quale la società' riveste tale *status*.

resta consentito, però, computare il suddetto credito nelle liquidazioni periodiche dell'annualità successiva.



SOCIETA' DI COMODO

CONSEGUENZE AI FINI IVA IN CASO DI NON OPERATIVITA' (SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA)

Resta consentito, però, computare il suddetto credito nelle liquidazioni periodiche dell'annualità successiva.

Conseguenze decisamente più gravi riguardano le società che risultano di comodo **in modo strutturale**.

E', infatti, preclusa anche la compensazione «iva da iva» (cd. «verticale») che non prevede l'utilizzo del modello F24, se la società **contestualmente**:

- risulta di comodo per tre periodi d'imposta consecutivi;
- non ha effettuato, in nessuno dei tre periodi d'imposta, operazioni rilevanti ai fini iva di importo almeno pari a quello dei ricavi minimi.



SOCIETA' DI COMODO

CONSEGUENZE AI FINI IVA IN CASO DI NON OPERATIVITA' (SOCIETA' DI COMODO E IN PERDITA SISTEMICA)

In tale ipotesi, il **credito viene perso una volta per tutte**, non essendo più possibile nemmeno effettuare la compensazione nell'ambito delle liquidazioni periodiche.

Si ricorda che, con la C.M. 13.2.1997, n.36/E (Par.6), il Ministero delle Finanze ha espressamente ammesso, anche per le società non operative, la possibilità di chiedere il rimborso dell'IVA in caso di cessazione dell'attività (secondo la Circ. 43/2007 Assonime, anche nell'ipotesi di situazioni **strutturali** di non operatività che determinerebbero la perdita del credito iva).



SOCIETA' DI COMODO

ESEMPI PRATICI

Esempio 1

Società con primo esercizio chiuso al 31.12.2013

L'amministratore della società Alfa S.R.L. - **costituitasi il 1 febbraio 2013** - il cui primo esercizio termina in data 31 dicembre 2013 si accinge a compilare il modello UNICO SC 2014 «*prospetto di verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile dei soggetti non operativi*».

Dal momento che **si trova nel primo periodo di imposta** la normativa sulle società non operative prevede la disapplicazione automatica per tale fattispecie.



Pertanto non si dovrà compilare il prospetto in esame



SOCIETA' DI COMODO

ESEMPI PRATICI

Esempio 2

Società con che non ha superato il test di operatività

L'amministratore della società Alfa S.R.L., **per la quale non valgono cause di esclusione né di disapplicazione**, si appresta a compilare il modello UNICO SC 2014 «*prospetto di verifica dell'operatività e determinazione del reddito imponibile dei soggetti non operativi*».

Egli effettua, innanzitutto, il cosiddetto “**test di operatività, per verificare se la Alfa S.R.L è considerata o meno “di comodo”**”.

A tal fine è necessario **confrontare la media triennale dei ricavi minimi presunti, con la medesima media dei ricavi effettivi**.



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

Egli compila il prospetto indicando il valore medio - **relativo all'esercizio 2013 e ai due precedenti** – dei beni interessati che di seguito si riepilogano

1- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi presunti) per società di comodo]									
Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media (colonna 1)	%		Ricavi presunti	
		2013	2012	2011					
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	€ 21.237,00	x 2%	= € 424,74	+	
RS118	Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	€ 299.500,00	x 6%	= € 17.970,00	+	
RS119	Immobili A/10	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 5%	= € ----	+	
RS120	Immobili abitativi	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 4%	= € ----	+	
RS121	Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	€ 163.930,00	€ 151.028,00	€ 159.909,67	x 15%	= € 23.986,45	+	
RS122	Beni piccoli comuni	€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	x 1%	= € ----	+	
Ricavi presunti (RS123, col. 2)								€ 42.381,19	=



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

Inoltre egli compila il prospetto per la determinazione dei ricavi effettivi indicando il valore medio – **relativo all'esercizio 2013 e ai due precedenti** – dei ricavi della società

2- Verifica della condizione di “società non operativa” [(ricavi effettivi) per società di comodo]						
Unico SC	Tipologia di beni	Valori medi del triennio			Media	
		2013	2012	2011		
Ricavi		€ 22.088,00	€ 9.251,00	€ 92.703,00	€ 41.347,33	+
Incrementi di rimanenze		€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	+
Proventi non straordinari		€ ----	€ ----	€ ----	€ ----	+
				Ricavi effettivi (RS123, col. 3)	€ 41.347,33	=

SIAMO IN PRESENZA DI SOCIETA' DI COMODO IN QUANTO

I RICAVI PRESUNTI SONO SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

CALCOLIAMO IL REDDITO PRESUNTO

		<u>2013</u>		
Unico SC	Tipologia di beni	Media (colonna 1)	%	Ricavi presunti
RS117	Titoli e crediti	€ 21.237,00	x 1,50%	= € 318,56 +
RS118	Immobili ed altri beni	€ 299.500,00	x 4,75%	= € 14.226,25 +
RS119	Immobili A/10	€ ----	x 4%	= € ---- +
RS120	Immobili abitativi	€ ----	x 3%	= € ---- +
RS121	Altre immobilizzazioni	€ 164.771,00	x 12%	= € 19.772,52 +
RS122	Beni piccoli comuni	€ ----	x 0,90%	= € ---- +
Reddito presunto Ires (RS123, col. 5)				€ 34.317,33 =

Il reddito presunto deve essere confrontato con quello relativo all'anno in corso se quest'ultimo risulta inferiore al primo allora

*il reddito imponibile dell'anno **deve essere integrato di un importo pari alla differenza dei due predetti termini***



SOCIETA' DI COMODO

Esempio 2

***Il mancato superamento del test
comporta l'applicazione
dell'Ires maggiorata al 38%***



SOCIETA' DI COMODO

AI FINI IRAP

Irap	Descrizione	Importo
IS15	Reddito minimo ⁽¹⁾	€ 34.317,33 +
IS16	Retribuzioni dipendenti, compresi Co.co.pro., lavoro autonomo occasionale e altre somme ⁽²⁾	€ 20.000,00 +
IS17	Interessi passivi ⁽³⁾	€ 5.000,00 +
IS18	Deduzioni e agevolazioni ai fini Irap	€ 3.000,00 -
Valore presunto produzione netta Irap ⁽⁴⁾ (IS19, col. 3)		€ 56.317,33
Valore effettivo della produzione (per soggetti Ires: IC74, col. 3)		€ 50.000,00

Il valore più elevato rappresenta l'imponibile Irap.

**Il Valore della produzione netta IRAP relativa all'esercizio in corso
deve essere confrontato**

con il Valore presunto della produzione netta

Se

Valore della produzione dell'anno < al Valore presunto

IL VALORE PIU' ELEVATO RAPPRESENTA L'IMPONIBILE IRAP

